



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FENU, PATUANELLI, D’ANGELO, PIARULLI, BOTTICI, DI NICOLA, MARILOTTI, DI PIAZZA, LANNUTTI, LEONE, EVANGELISTA, CASTALDI, PARAGONE, DONNO, CRUCIOLI, MARINELLO, GALLICCHIO, RICCARDI, ANGRISANI, L’ABBATE, ACCOTO, TRENTACOSTE, FEDE, PRESUTTO, CAMPAGNA, Marco PELLEGRINI e DRAGO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 2018**

Modifica all’articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione

ONOREVOLI SENATORI. - La norma in analisi è stata inserita nel regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 («legge fallimentare») ed ha subito nel corso degli anni numerose modifiche, l'ultima delle quali nel corso dell'esame della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).

La norma è rivolta al trattamento dei debiti tributari e contributivi nell'ambito di due specifiche fattispecie previste per il trattamento della crisi d'impresa: il concordato preventivo (articoli 160 e seguenti della legge fallimentare) e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 182-*bis* della legge fallimentare). In relazione al trattamento dei debiti tributari e previdenziali nell'ambito delle procedure di concordato preventivo, il legislatore del 2016 intervenendo sulla norma e stabilendo le regole per il trattamento dei debiti tributari e previdenziali (modificando, pertanto, la vecchia dizione di «transazione fiscale e previdenziale») ha previsto le modalità e i tempi per l'invio della proposta di concordato preventivo all'amministrazione delle finanze e agli enti di gestione della previdenza obbligatoria. Il legislatore dell'ultima riforma si è quindi occupato di garantire ai suddetti enti un accesso privilegiato, rispetto al restante ceto creditorio e con tempistiche anticipate, agli atti del concordato. In merito agli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex* articolo 182-*bis*, il legislatore ha inteso riprodurre, in relazione al raccordo di quest'ultima norma con il disposto del novellato articolo 182-*ter* della legge fallimentare, le medesime e sostanziali indicazioni ritenute valide nell'ambito del concordato preventivo.

In altri termini non ha tenuto conto di una serie di specifiche differenze che rendono

necessaria una integrazione del comma 5 dell'articolo 182-*ter*.

Occorre considerare, infatti, che nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, soprattutto nei casi frequenti in cui l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) presentano un ammontare di crediti di importo superiore alla percentuale prevista per l'omologazione da parte del tribunale dell'accordo, è necessario per il debitore iniziare, con la domanda e la documentazione prevista dall'articolo 182-*ter*, un'attività finalizzata al raggiungimento ad un accordo preventivo e vincolante ai sensi dell'articolo 182-*bis*, con i suddetti uffici. Sarebbe opportuno, pertanto, codificare e regolamentare il rapporto necessario al raggiungimento eventuale dell'accordo e soprattutto secondo condizioni e tempistiche compatibili con il disposto dell'articolo 182-*bis*.

Il disposto dell'articolo 182-*bis*, comma 6, come constatato dall'applicazione pratica dello stesso, presenta connotati giuridici e tempistiche assolutamente slegati dalla applicazione pratica dell'articolo 182-*ter*, comma 5. I tempi di istruttoria e di risposta degli uffici fiscali e previdenziali sono ampiamente più lunghi del termine, pertanto irrisorio, previsto dalla norma in esame.

La conseguenza di quanto precedentemente evidenziato è che, nelle more dell'esame da parte degli uffici della domanda *ex* articolo 182-*ter*, il debitore si trova esposto all'aggressione dei creditori (tra cui la stessa Agenzia delle Entrate - Riscossione) con conseguente aggravamento del suo stato finanziario in spregio della *par condicio creditorum*.

Da ultimo l'articolo 182-ter, comma 5, pur essendo pacifica la sua applicazione alla transazione previdenziale, non richiama mai esplicitamente tale fattispecie. La transazione previdenziale, peraltro, andrebbe definitivamente rivista alla luce degli attuali principi dell'articolo 182-ter che impongono il superamento definitivo del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 agosto 2009 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 2009), adottato in attuazione dell'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Alla luce delle considerazioni svolte, appare evidente la necessità di una riformulazione dell'articolo 182-ter, comma 5, anche al fine di un proficuo sviluppo dell'utilizzo, quale mezzo di soluzione della crisi d'impresa, ricorrendone le ragioni e i motivi economici e finanziari, rispetto agli altri istituti, quali il concordato preventivo e il fallimento, al fine di deflazionare i tribunali da procedure costose, lunghe e, pertanto, gravose sul già insostenibile carico dei ruoli dei tribunali italiani. In altri termini lo sviluppo dello strumento di cui all'articolo 182-bis, in

un contesto di coordinata applicazione dello stesso con il disposto dell'articolo 182-ter, oltre che garantire il mantenimento sul mercato di aziende risanabili nonché assicurare entrate tributarie celeri e ampiamente garantite, concorrerebbe a ridurre l'utilizzo degli altri istituti processuali ben più gravosi da un punto di vista processuale. Inoltre la procedura *ex* articolo 182-bis presenta costi ampiamente ridotti rispetto a quelli delle altre procedure concorsuali con innegabili vantaggi per tutti gli *stakeholders* interessati.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo che integra il comma 5 dell'articolo 182-ter della legge fallimentare.

In particolare, il comma 5 dell'articolo 182-ter viene modificato introducendo un termine certo per addivenire all'assenso ovvero al diniego della proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, precisando che, decorsi sei mesi in mancanza di risposta, la stessa si intende approvata. Viene altresì aggiunto un ultimo periodo al comma 5, al fine di precisare che la proposta presentata dal debitore ha l'effetto di sospendere, sino all'adesione dell'ufficio, ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-*bis*. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-*bis*, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta di transazione è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio entro centoventi giorni dalla domanda del debitore. Il termine è prorogabile di ulteriori sessanta giorni per una sola

volta e per pratiche di particolare e comprovata complessità. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La proposta presentata dal debitore sospende ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente sino alla scadenza del termine accordato, decorso il quale, in assenza di espresso diniego, la proposta si intende accettata».





€ 1,00